



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria "Vito Fazzi" Lecce Polo Oncologico " Giovanni Paolo II"- Pediatria
Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: LEIC8AE008
Codice IPA: istsc_leic8ae008- Codice Univoco F.E.: UF150C
VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE – Tel. 0832/306011

Lecce, Prot. AOOLEIC8AE008 Fa fede la data del file di segnatura del Protocollo Informatico	ISTITUTO COMPRENSIVO - "D. ALIGHIERI - DIAZ"-LECCE Prot. 0008569 del 04/11/2025 IV (Uscita)
Destinatari	Ai docenti dell'IC Alighieri Diaz di Lecce Ai Genitori degli alunni Atti-sito web
OGGETTO	CIRCOLARE N. 38 Nuove disposizioni in materia di statuto delle Studentesse e degli studenti . Sanzioni disciplinari e valutazione del comportamento. Applicazione dei DPR 134 e 135 del 10 ottobre 2025.
Fascicolo/Attività	Didattica
Unità Operativa Responsabile	Dirigente Scolastico

Si comunica che a partire dal 10 ottobre 2025, entrano in vigore le modifiche sostanziali allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR n. 249/1998) e al Regolamento sulla Valutazione (D,P.R. 122/2009) introdotte dai decreti del Presidente della Repubblica n. 134 e 135 dell'8 agosto 2025 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025.

Tali Provvedimenti, che implementano la legge n. 150/2024, rafforzano la centralità educativa del comportamento ed introducono un nuovo regime di sanzioni disciplinari di immediata applicazione.

1. Riforma del voto di comportamento e conseguenze (DPR n. 135/2025)

Il comportamento è equiparato, per peso e incidenza, alle discipline di studio e viene espresso in decimi anche nella scuola secondaria di primo grado.

Scuola Secondaria di Primo Grado:

VOTO DI COMPORTAMENTO	CONSEGUENZA A SCRUTINIO FINALE	DETTAGLI
Inferiore a 6/10	Non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato	La non ammissione è automatica
La valutazione del comportamento deve tenere conto, in modo particolare, di atti di violenza, aggressione e lesione della dignità altrui, incluso il personale scolastico e gli altri studenti.		

2. Nuovo regime delle sanzioni disciplinari (DPR n. 134/2025)

NON CAMBIA la finalità dei provvedimenti disciplinari che resta educativa dovendo tendere al *“Rafforzamento del senso di responsabilità”*;

NON CAMBIANO le caratteristiche delle sanzioni: temporanee e proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità;

NON CAMBIANO le procedure ed il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, fatto salvo il riferimento all’offerta obbligatoria di “conversione in attività a favore della comunità scolastica “ precedentemente prevista dall’art. 4 comma 5, ora cancellata in quanto superflua

CAMBIANO solo le tipologie di sanzioni disciplinari applicabili:

DURATA SOSPENSIONE	MODALITA' DELLA SANZIONE	FINALITA'
Fino a 2 giorni	lo studente deve svolgere attività di approfondimento e riflessione sulle conseguenze del suo comportamento	Mantenere il rapporto con la comunità scolastica e favorire l'autocritica e la consapevolezza del danno
Oltre i 2 giorni e fino a 15 giorni	Lo studente è coinvolto in Attività di cittadinanza attiva e solidale (es volontariato, assistenza, cura dei beni comuni) presso enti e strutture convenzionate con la scuola. Nel caso di assenza di tali strutture convenzionate, le attività di cui sopra sono svolte presso la comunità scolastica.	Garantire un'esperienza riparativa e formativa per lo studente.
oltre i 15 giorni	La sanzione (di competenza del Consiglio di Istituto)mantiene l'obbligo delle attività di Cittadinanza solidale e prevede l'intervento obbligatorio dei servizi sociali e/o psicopedagogici per un percorso di reinserimento.	Sanzionare le infrazioni più gravi con l'obiettivo prioritario di un reinserimento positivo.

ALTRI PUNTI SALIENTI

Mancanze disciplinari e voto: Si ribadisce che le infrazioni disciplinari non possono e non devono influire sulla valutazione degli apprendimenti ma devono influenzare solo il voto di comportamento.

Modifiche del patto educativo di corresponsabilità: il patto sarà integrato con l'impegno esplicito della collaborazione tra scuola, famiglia e studenti per contrastare fenomeni di

Bullismo, cyberbullismo, uso di alcol e altre dipendenze.

Il decreto 135/2025 ribadisce la soglia minima pari ai tre quarti dell'orario annuale personalizzato per la validità dell'anno scolastico ferma restando la possibilità per le scuole di deliberare in collegio apposite deroghe in casi eccezionali e straordinari, purchè documentate e senza compromettere la possibilità di valutazione da parte del consiglio di classe.

La mancata frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale la non ammissione alla classe successiva.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Marina Nardulli

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del CAD e delle norme ad esso correlate